

The background of the cover features a wooden gavel with a dark handle and a light-colored head, resting on a wooden surface. In the foreground, there is a light-colored wooden object shaped like a house, with several square cutouts representing windows and a door. The overall scene is lit with warm, golden light, creating a professional and scholarly atmosphere.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

La riforma della legittima difesa

ISSN 2240-7618

3/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt

Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA</p> <p><i>LA RIFORMA A LA LEGITIMA DEFENSA</i></p> <p><i>SELF-DEFENCE REFORM</i></p>	<p>La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia 1</p> <p><i>La reforma a la legitima defensa</i></p> <p><i>Self-defence Reform</i></p> <p>Federico Consulich</p> <hr/> <p>Uno studio comparatistico dell'eccesso di difesa domiciliare nel nuovo art. 55 co. 2 c.p. 26</p> <p><i>Un estudio comparado del exceso de legitima defensa domiciliaria en Italia (art. 55 co. 2 c.p.)</i></p> <p><i>A Comparative Study of the Excess of Domestic Self-defence in the New Italian art. 55 co. 2 C.P.</i></p> <p>Francesco Macri</p>
<p>L'OGGETTO SU...</p> <p><i>OBJETIVO SOBRE...</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<p>Iura et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto 62</p> <p><i>Iura et leges ¿Por qué la ley no existe sin el derecho?</i></p> <p><i>Iura et leges. Because Law Doesn't Exist Without Right</i></p> <p>Massimo Donini</p> <hr/> <p>La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello (Corte Cost. n. 24/2019) 90</p> <p><i>El comiso de prevención en la tutela constitucional multinivel (Corte Constitucional n. 24/2019)</i></p> <p><i>The preventive Confiscation in the Multilevel Constitutional Protection (Constitutional Court n. 24/2019)</i></p> <p>Anna Maria Maugeri, Paulo Pinto de Albuquerque</p> <hr/> <p>Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e precedente vincolante. Spunti teorico-general e ricadute penalistiche 158</p> <p><i>Corte Europea de Derechos Humanos y Corte Constitucional entre operaciones de ponderación y precedente vinculante. Observaciones teórico-generales y consecuencias penales</i></p> <p><i>European Court of Human Rights and Constitutional Court Between Balancing and Binding Precedent. Theoretical Starting Points and Criminal Consequences</i></p> <p>Alessandro Tesaro</p> <hr/> <p>Il superamento delle preclusioni alla risocializzazione: un'occasione mancata della riforma penitenziaria 194</p> <p><i>Una oportunidad perdida para la reforma penitenciaria</i></p> <p><i>Overcoming Foreclosure to Resocialisation: A Missed Opportunity for Prison Reform</i></p> <p>Francesca Delvecchio</p>

	Il comportamento gravemente colposo del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro	241
	<i>Conducta gravemente culposa del trabajador y responsabilidad del empleador</i>	
	<i>The severely negligent behaviour of the worker and the responsibility of the employer</i>	
	Luca Carraro	
	Challenging Common Sense. The Confession Dilemma	256
	An Analysis of the “Canaro della Magliana” Case	
	<i>Oltre il Buon Senso. Il Dilemma Confessorio</i>	
	<i>Un’Analisi del Caso del “Canaro della Magliana”</i>	
	<i>Desafiando el sentido común. El dilema de la confesión.</i>	
	<i>Un análisis del caso del “Canaro della Magliana”</i>	
	Giulio Soana	
DIRITTO STRANIERO E COMPARATO	Corruption, Freedom of Speech within Campaign Finance Law in the United States	274
<i>DERECHO EXTRANJERO Y COMPARADO</i>	<i>Corruzione e libertà di parola nella regolamentazione del finanziamento delle campagne elettorali negli Stati Uniti</i>	
<i>FOREIGN AND COMPARATIVE LAW</i>	<i>Corrupción y libertad de expresión en la regulación del financiamiento de las campañas electorales en los Estados Unidos</i>	
	Sira Grosso	
	Riflessioni sugli istituti di clemenza collettiva alla luce dell’esperienza tedesca e austriaca	285
	<i>Reflexiones sobre las instituciones de clemencia colectiva a la luz de la experiencia alemana y austriaca</i>	
	<i>Reflections on Collective Pardon Measures in Light of the German and Austrian Experience</i>	
	Kolis Summerer	
	True and False in the “Bifurcation” of the Italian Criminal Proceedings	317
	<i>Vero e falso nella transizione del processo penale italiano verso il sistema bifasico</i>	
	<i>Verdadero y falso en la transición del proceso penal italiano al sistema bifásico</i>	
	Federica Centorame	

L'OBBIETTIVO SU...

OBJETIVO SOBRE...

FOCUS ON...

Il comportamento gravemente colposo del lavoratore e la responsabilità del datore di lavoro

Conducta gravemente culposa del trabajador y responsabilidad del empleador

The severely negligent behaviour of the worker and the responsibility of the employer

LUCA CARRARO

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova

COLPA

CULPA

NEGLIGENCE

ABSTRACTS

La Suprema Corte, con la sentenza annotata, tornando ad occuparsi del dibattuto e complesso tema della responsabilità penale del datore di lavoro a fronte di un contegno gravemente colposo del lavoratore, supera la prospettiva incentrata esclusivamente sul versante oggettivo del reato per giungere ad affrontare il problema nella diversa cornice teorica della colpa.

La Corte Suprema, con la sentencia comentada, ocupándose una vez más del complejo tema de la responsabilidad penal del empleador en el contexto de una conducta gravemente culposa del trabajador, supera la interpretación exclusivamente objetiva del delito en cuestión y añade a la resolución del problema específico la diversa problemática de la culpa.

The Supreme Court, with the annotated judgment, returning to the debated and complex issue of the criminal liability of the employer in the face of a serious misconduct of the worker, it overcomes the perspective focused exclusively on the objective side of the crime in order to reach the problem in the different theoretical framework of guilt.

SOMMARIO

1. Premessa. — 2. Il caso di specie e l'articolazione dei motivi di ricorso. — 3. La sentenza della Quarta Sezione e la partizione tematica della motivazione. — 3.1. Il vaglio in ordine al profilo oggettivo: l'eventuale interruzione del nesso causale ex art. 41 cpv c.p. - 3.1.1. La giurisprudenza dominante sul contegno "scorretto" del lavoratore: un problema di causalità. — 3.1.2. La condotta abnorme nella fucina della Giurisprudenza. — 3.1.3. Dall'accertamento causale alla sussistenza della colpa: il salto logico dell'orientamento dominante. — 3.2. La sentenza in commento: il vaglio in ordine al profilo soggettivo del reato e l'incidenza della colpa del lavoratore sulla colpa del datore di lavoro. — 3.2.1. L'accertamento sulla causalità della colpa. — 3.2.2. La misura soggettiva della colpa dinanzi all'imprudenza del lavoratore: una questione di esigibilità. — 4. Un'importante valorizzazione del versante soggettivo del reato.

1.

Premessa.

La realtà quotidiana rende tragicamente evidente la frequenza con la quale, tra le cause produttive di infortuni (anche mortali) a carico del lavoratore debba andar annoverato anche il comportamento negligente, imprudente o imperito – in una parola, colposo – del lavoratore medesimo. E, d'altra parte, l'altissimo numero di pronunce di legittimità sul tema¹ rende parimenti evidente l'insoddisfazione dell'interprete dinanzi all'orientamento largamente prevalente in giurisprudenza in ordine al problema delle interferenze tra la colpa del prestatore di lavoro (che con il proprio contegno scorretto abbia cagionato danni a sé stesso o a terzi) e ascrizione di una responsabilità colposa in capo al datore di lavoro per l'infortunio così occorso.

La sentenza in esame, indubbiamente molto densa, affronta tale spinosa tematica con una prospettiva in parte diversa rispetto all'orientamento prevalente, valicando il versante oggettivo della ricostruzione causale e indagando l'incidenza del contegno scorretto del lavoratore sul terreno della colpa del datore di lavoro, lungo il crinale soggettivo del reato.

Anticipando le conclusioni – ed in tal senso volendo dare sin dal principio una chiave di lettura al presente contributo – si ritiene che, seguendo suggerimenti già pervenuti dalla dottrina (anche italiana), la via più corretta per ricercare soluzioni equilibrate e armoniche con il principio di responsabilità per fatto proprio (colpevole) non possa che passare per una comprensione dei c.d. profili relazionali della colpa. Profili che, a ben vedere, connotano in maniera peculiare proprio l'ambito della sicurezza sul lavoro, dovendosi ricostruire volta a volta la filiera dei soggetti responsabili – e le rispettive aree di "gestione del rischio" – in ragione della sempre dinamica ripartizione del debito di sicurezza all'interno del singolo organigramma aziendale².

Ebbene, ancorché non facendo riferimento esplicito alla *culpa per relationem*³, la sentenza in esame sembra dar risposta ad un interrogativo latente in ogni fattispecie di condotta colposa del lavoratore: se anche il comportamento abnorme del prestatore di lavoro – che sembra divenuto un irrocervo di cui tutti parlano, di cui tutti comprendono in astratto le fattezze, ma di cui quasi nessuno sembra aver avuto diretta percezione – non dovesse valere quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento, tale condotta "non diligente", avventata o addirittura grandemente colposa posta in essere dal lavoratore potrebbe o meno inficiare la colpa del datore di lavoro?

In altri termini, dopo l'accertamento del (la non interruzione del) nesso causale, residua uno spazio per un ulteriore accertamento circa l'effettiva incidenza della *colpa* del lavoratore sulla sussistenza di una *colpa* in capo al datore di lavoro? Il che equivale a domandarsi se, e fino a che punto, nell'attuale contesto normativo antinfortunistico, sia legittimo per il datore di lavoro fare affidamento sul contegno conforme alle proprie direttive e prescrizioni da parte di un lavoratore adeguatamente formato, informato e addestrato.

¹ E' agevole avvedersi della frequenza con la quale la Suprema Corte viene investita di ricorsi afferenti alle incidenze del contegno colposo del lavoratore sulla responsabilità del datore di lavoro semplicemente osservando la mole di pronunce pubblicate su *Olympus* – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Un simile dato viene evidenziato anche da CASTRONUOVO (2019), pp. 2 - 3.

² Cfr. MUSCATELLO (2015), p. 125; cfr. anche CASTRONUOVO (2019), p. 4.

³ Cfr. CORNACCHIA (2004); DI GIOVINE (2003); CASTRONUOVO (2016), pp. 235 e ss.; ID. (2019), *passim*.

2.

Il caso di specie e l'articolazione dei motivi di ricorso.

La Sezione Quarta della Suprema Corte di cassazione, con sentenza del 22 luglio 2019 n. 32507, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale ritenendo che il fatto non costituisse reato per difetto dell'elemento soggettivo colposo in capo al datore di lavoro.

Il ricorrente era stato condannato in primo grado – con sentenza confermata in appello – in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p. perché, <<in qualità di legale rappresentante della *Ecogeo S.r.l.*, non adottando le necessarie misure tecniche e organizzative affinché i lavoratori aventi in uso il VRR lo utilizzassero in conformità a quanto disposto nel libretto d'uso e manutenzione e in modo tale da evitare eventi infortunistici; omettendo di valutare i rischi cui erano esposti i lavoratori; non fornendo a questi ultimi un'adeguata formazione e informazione in rapporto alla sicurezza, cagionava il decesso dell'operatore ecologico, addetto alla raccolta dei rifiuti, S.S.C., il quale, invece di salire in cabina, in attesa della successiva fermata, utilizzava quale postazione di lavoratore la staffa ad U posta alla base del sistema di ancoraggio dei contenitori, sul retro del VRR, e, dopo aver ritirato l'ultimo sacchetto dei rifiuti, nel cercare di risalire, poggiando il piede sulla staffa, e di afferrare con la mano il bordo della vasca porta rifiuti, o comunque nel tentativo di salire sulla staffa, mentre il veicolo era in movimento, rovinava al suolo>>.

Il ricorrente, impugnando la pronuncia della Corte territoriale, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione sotto molteplici profili.

In primis, deduceva il ricorrente, che il Giudice di secondo grado avesse omissis di considerare plurimi elementi di prova emersi in dibattimento e ritualmente evidenziati nell'atto di appello: (a) la persona offesa si occupava di raccolta rifiuti da oltre 10 anni, conosceva bene il processo lavorativo ed era perfettamente a conoscenza dell'esplicito divieto (oltre che al connotato pericolo) di appendersi ad un camion sfornito di pedana⁴; (b) lo stesso autista del camion, in qualità di caposquadra, aveva ammonito la persona offesa, intimandola a non aggrapparsi al mezzo in corsa; (c) il rischio di caduta derivante dall'uso improprio del veicolo da parte dei dipendenti era stato contemplato nel DVR; (d) erano stati organizzati ed eseguiti corsi di formazione specifici sulla sicurezza in relazione all'attività da espletare.

Nell'impugnazione si deduceva, ancora, come il *dominus* dell'impresa sarebbe stato un soggetto terzo, diverso dalla ricorrente, la quale – come dimostrato dalle buste paga, dalla visure e dal contratto di consulenza globale a favore di tale soggetto terzo per la somma di € 220.000,00 annui – sarebbe invece stata una semplice prestanome, di fatto adibita a funzioni di impiegata amministrativa. Ne sarebbe dovuto conseguire, dunque, il riconoscimento del ruolo di datore di lavoro, a fini antinfortunistici, in capo al soggetto terzo e non alla ricorrente, giacché il datore di lavoro, ai sensi dell'ermeneusi invalsa dell'art. 2 co. 1 lett. b) T.U. 81/2008, è il soggetto che nella sostanza ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, in quanto titolare effettivo dei poteri decisionali e di spesa.

Infine, nel ricorso, veniva lamentato il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e l'irrogazione di una pena eccessiva, dolendosi peraltro della mancanza di motivazione in ordine al percorso logico di commisurazione della pena, secondo i coefficienti di cui all'art. 133 c.p.

La sentenza in commento, con argomentazione dogmaticamente attenta e motivazione impegnata anche dal punto di vista teorico, si è concentrata esclusivamente sul primo motivo di ricorso, ritenuto fondato, conseguendo all'esito rescindente dell'epilogo decisivo l'assorbimento degli ulteriori motivi.

3.

La sentenza della Quarta Sezione e la partizione tematica della motivazione.

La pronuncia della Suprema Corte principia dalla ricostruzione del contegno che, secondo le istruzioni impartite dal datore di lavoro (conformi a regole di diligenza, prudenza e perizia), avrebbe dovuto serbare la persona offesa, operatore ecologico con mansioni di raccogliitore,

⁴ Sul punto è stato evidenziato, peraltro, che le deposizioni dei colleghi della persona offesa (confermative di quanto riferito dalla ricorrente), dovevano considerarsi pienamente genuine e credibili, avendo i medesimi dipendenti un rapporto conflittuale con l'azienda e non essendo, pertanto, animati da intenti favoristici.

nella peculiare situazione data: essendo l'automezzo VRR privo di pedane posteriori, l'operatore avrebbe dovuto salire, dopo ogni singola operazione di prelievo e svuotamento dei bidoni, all'interno della cabina del veicolo, astenendosi dal porsi a bordo del mezzo dall'esterno ed evitando di rimanervi aggrappato posizionando i piedi sulla staffa a U e la mano sulla vasca porta rifiuti.

La Corte - dopo aver affermato che nel caso di specie l'operatore, benché mancassero le pedane posteriori, aveva nondimeno preso l'iniziativa di aggrapparsi al mezzo in movimento utilizzando impropriamente la staffa a U e che, in conseguenza di questa manovra, era caduto riportando lesioni dall'esito fatale - imposta lo sviluppo logico-giuridico della motivazione inquadrando, in una sorta di premessa sistematica, le problematiche da affrontare in modo analitico e progressivo: <<Orbene, occorre, al riguardo, osservare che l'agire imprudente del lavoratore può rilevare o nell'ottica dell'elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell'interruzione del nesso causale, oppure nell'ottica dell'elemento soggettivo, sotto il profilo dell'esclusione della colpa del datore di lavoro>>.

Già con tale premessa argomentativa, la Quarta Sezione sembra muovere un passo di fondamentale importanza in ordine al tema dell'interferenza tra il comportamento "scorretto" del lavoratore e la responsabilità per colpa del datore di lavoro: la Suprema Corte infatti giunge esplicitamente ad estendere il campo di rilevanza del contegno colposo del lavoratore oltre il profilo oggettivo dell'art. 41 cpv. c.p., affermando la necessità di non arrestarsi al vaglio della causalità e di proseguire - ove si concluda che il nesso eziologico non è stato reciso da una condotta abnorme del lavoratore - nel parimenti necessario accertamento circa la sussistenza di un effettivo segmento colposo rimproverabile al datore di lavoro sotto il profilo soggettivo.

3.1. *Il vaglio in ordine al profilo oggettivo: l'eventuale interruzione del nesso causale ex art. 41 cpv c.p.*

La pronuncia in commento, affrontando il primo segmento di indagine (quello oggettivo afferente al nesso eziologico) senza molte perifrasi, afferma che <<nel caso di specie occorre rilevare come alla condotta, pur certamente imprudente del lavoratore, non possa attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale>>.

Tale conclusione viene giustificata alla luce di un corposo richiamo al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale il comportamento del lavoratore può essere definito abnorme - e in quanto tale idoneo a sprigionare efficacia interruttiva del rapporto causale - solo ove rappresenti una condotta <<radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro>> (Cass. Pen., Sez. IV, 10 novembre 2011, n. 7267) o, sempre rimanendo nell'ambito della mansioni affidate, un contegno che <<per la sua stranezza si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro>> (sentenza in commento), andando quindi ad <<attivare un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario>> (Cass. Pen., sez. IV, 3 maggio 2016 n. 25689)⁵.

La Suprema Corte, rapportando i principi di diritto così brevemente richiamati al caso di specie, conclude per l'insussistenza dell'interruzione del nesso causale, ritenendo che l'operazione effettuata dalla persona offesa, pur con modalità imprudente, rientrasse appieno nelle relative mansioni. Di conseguenza, sul datore di lavoro, in quanto garante della sicurezza, sarebbe continuato ad incombere il compito di evitare la verifica di fatti lesivi intrinsecamente connaturati all'esercizio dell'attività lavorativa, anche ove siffatti rischi fossero conseguiti ad eventuali negligenze o imprudenze del lavoratore: <<il garante - prosegue la Corte - non può, infatti, invocare a propria scusa il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass. Pen., Sez. IV, 22.10.1999, Grande, Rv. 214497)>>. Del resto - su di un piano più generale - la normativa antinfortunistica mira alla tutela dell'incolumità del lavoratore rispetto ai rischi derivanti anche dalle sue stesse impudenze o leggerezze o distrazioni; ne consegue che ove il contegno del lavoratore non rientri in uno dei casi sopra indicati di condotta abnorme - ponendosi così al di fuori dell'area coperta dalla posizione di

⁵ Più di recente la Suprema Corte ha parlato, al proposito, di un <<rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia>> (Cass. Pen., Sez. IV, 6 marzo 2019 n. 12407).

garanzia del datore di lavoro – l'eventuale profilo di imprudenza o negligenza che connoti una siffatta condotta non sarebbe comunque idoneo ad interrompere il nesso condizionalistico.

Su tali conclusioni appare opportuno indugiare da una prospettiva più generale poiché esse sembrano ricalcare pedissequamente quella giurisprudenza – le cui soluzioni sono state definite come “ipercolpevoliste”⁶ – che risolve le problematiche ingenerate dall'interferenza di negligenze in ambito laburistico sul solo versante (oggettivo) della causalità.

3.1.1. *La giurisprudenza dominante sul contegno “scorretto” del lavoratore: un problema di causalità.*

Scorrendo la copiosissima giurisprudenza⁷ in tema di infortunio derivante (quantomeno anche) dalla condotta imprudente o altrimenti colposa del lavoratore, è agevole avvedersi di come l'orientamento dominante sia decisamente orientato a ritenere (quasi) immancabilmente responsabile il datore di lavoro, in virtù di un sempre rinvenibile – ma solo *ex post* ed in sede giudiziale – ulteriore obbligo di controllo o di sicurezza che non sarebbe stato adempiuto, spesso a prescindere, peraltro, dall'effettivo accertamento di una capacità salvifica del contegno pretesamente conforme.

Come è stato evidenziato in dottrina⁸, infatti, il formante giurisprudenziale impone di ritenere che, quale condizione per poter anche solo avviare la discussione sul tema del comportamento abnorme del lavoratore, sia necessario che il datore di lavoro abbia assunto *ex ante* tutte le cautele possibili nell'organizzare in modo sicuro il lavoro⁹.

Una tale condizione, tuttavia, soprattutto per come interpretata dalla giurisprudenza dominante, apre un duplice scenario dal punto di vista sistematico.

Da un lato, risulta evidente l'espansione incontrollata del dovere di sicurezza che sul datore di lavoro incombe, essendo questi tenuto, sulla base dell'onnicomprensivo art. 2087 c.c.¹⁰, a un “tutto il possibile” la cui effettiva consistenza si lascia poi scoprire, nel concreto, solo ad infortunio avvenuto e dinanzi all'autorità inquirente (peraltro solo se il capo di imputazione risulta scritto in modo puntuale¹¹). Per tal via, inoltre, il generale debito di sicurezza del datore di lavoro viene ad assumere le fattezze di un obbligo di controllo e vigilanza sull'operato del lavoratore – e sul rispetto da parte di quest'ultimo dei presidi di sicurezza apprestati – così pervasivo da dover raggiungere la “pedanteria”¹².

Dall'altro, finendosi per gravare il datore <<oltre che da obblighi di prevenzione finalizzati alla diretta neutralizzazione dell'autonomia del subordinato, anche da indefiniti doveri di controllo>>¹³, viene a consumarsi il radicale svuotamento del significato e della funzione della *Mafßfigur* del datore di lavoro (e correlativamente di quella del lavoratore)¹⁴: se il datore di lavoro è invariabilmente – ed a prescindere dalle peculiari fisionomie che il sistema di eteroin-

⁶ CASTRONUOVO (2019), p. 5.

⁷ Solo per richiamare la più recente e significativa si vedano: Cass. Pen., Sez. IV, 24 giugno 2019, n. 27787; Cass. Pen., Sez. IV, 4 aprile 2019, n. 14910; Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 12407; Cass. Pen., Sez. IV, 18 gennaio 2019, n. 2316; Cass. Pen., Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 8088; Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 2590; Cass. Pen., Sez. IV, 27 dicembre 2018, n. 58272; Cass. Pen., Sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 56950. Per una nutrita rassegna della giurisprudenza di legittimità più risalente sul tema si rimanda al lavoro di FERRO (2011), pp. 1308 e ss.

⁸ Cfr. MARRA (2016), pp. 1340 e ss. ove vengono messe a confronto Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 2016 n. 8883 e Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2016 n. 3616. L'Autore, prende avvio nel proprio argomentare notando come entrambe le sentenze commentate, pur avendo svolgimenti dogmaticamente del tutto difformi, concordino nel ritenere necessario che <<tutte le cautele possibili [siano] state [ex ante] assunte affinché la discussione sul tema possa legittimamente avviarsi>>. In ordine al parametro della miglior scienza ed esperienza e in ordine alla massima sicurezza, nelle elaborazioni giurisprudenziali che ne hanno segnato l'evoluzione ermeneutica, cfr. TORRE (2016), pp. 51 e ss. Cfr. anche GROTTTO (2012a), pp. 183 e ss. In giurisprudenza, da ultimo, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24.06.2019 n. 27787.

⁹ Cfr., per richiamare la giurisprudenza più recente, Cas. Pen., Sez. IV, 4 aprile 2019 n. 14910: caso nel quale, benché il contegno del lavoratore si fosse manifestato anomalo, la Suprema Corte ha escluso che potesse ravvisarsi un'interruzione del nesso causale poiché il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro si presentava affetto da evidenti criticità.

¹⁰ TORRE (2016), pp. 57 e ss. con specifico riferimento al § 4, *La “massima sicurezza” e il ruolo dell'art. 2087 c.c. (quale norma che fonda una posizione di responsabilità più che regole di cautela)*.

¹¹ Cfr. anche M. GROTTTO (2012b), pp. 17 e 18.

¹² Per una esemplificazione della giurisprudenza volta a ritenere necessario un controllo del datore di lavoro (o del dirigente) così pervasivo da giungere alla pedanteria, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 18638.

¹³ MARRA (2016), p. 1342.

¹⁴ CASTRONUOVO (2019), pp. 12 e ss. L'Autore, con grande chiarezza, evidenzia come l'agente modello-datore di lavoro, pur consistendo in un <<condensato di umane virtù>>, presenti in realtà una morfologia variabile e afferrabile solo in relazione al diverso tipo di contesto organizzativo in cui si svolgono condotte lavorative ed i connessi processi decisionali.

tegrazione privata del modello di sicurezza¹⁵ può conferire all'azienda - una sorta di entità "totipotente" sia sul piano cognitivo che su quello esecutivo, in grado di organizzare, gestire e prevedere qualsiasi rischio incomba sul lavoratore, allora è evidente che la stessa funzione individualizzante, e nel contempo tipizzante, dell'agente modello risulta completamente svuotata. Così come completamente deformata, se non ossimorica, risulta parimenti la figura-modello del lavoratore, dipinto - in aperto contrasto con il dato normativo del D. Lgs 81/2008¹⁶ - come "ontologicamente inaffidabile"¹⁷, se non come una sorta di aspirante suicida da tutelare, secondo per secondo, anche e soprattutto da se stesso.

Su questo sfondo preliminare ha trovato dunque terreno fertile quell'orientamento giurisprudenziale, sopra definito "ipercolpevista", volto ad impostare il tema dell'interferenza tra condotta colposa del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro sul solo piano causale; piano nel quale ha assunto centrare rilievo l'individuazione del perimetro concettuale del c.d. comportamento abnorme del lavoratore.

3.1.2. *La condotta abnorme nella fucina della Giurisprudenza.*

La giurisprudenza della Suprema Corte, come ricordato da una recente sentenza (che ha richiamato i precedenti nei quali si è ritenuto interrotto il nesso causale a cagione di un contegno anomalo del lavoratore), si è mostrata per molto tempo ferma nel proprio orientamento, ritenendo che la condotta abnorme del lavoratore espliciti efficacia interruttiva del nesso causale solo in due casi:

a) ove la condotta del lavoratore si collochi fuori dell'area di rischio definita dall'attività espletata (andando dunque oltre le immaginali pedestri modalità di espletamento delle proprie mansioni);

b) ove la condotta, pur collocandosi nell'area di rischio definita dall'attività lavorativa, si presenti esorbitante rispetto alle precise disposizioni impartite dal datore di lavoro ovvero sia diretta, consapevolmente, a "disinnescare" i presidi di sicurezza apprestati, divenendo dunque così eccentrica, radicalmente e ontologicamente lontana dalle ipotizzabili (e, quindi, prevedibili) imprudenze del lavoratore, da definirsi esorbitante e tale da attivare una nuova e ulteriore area di rischio sulla quale non potrebbe avere signoria il datore di lavoro¹⁸.

Volendo seguire l'evoluzione giurisprudenziale con maggiore precisione, si potrebbero invece individuare tre momenti significativi:

1) un primo orientamento, sviluppatosi nel contesto normativo precedente alle innovazioni degli anni '90, si esprimeva per una <<ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore>>¹⁹, posando siffatta conclusione sull'ideologia paternalistica che, all'epoca, ammantava il diritto penale del lavoro.

2) un secondo orientamento, sorto a seguito dell'introduzione del D.Lgs 626 del 1994 e implementatosi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, apriva la strada ai concetti di *eccezionalità*, *imprevedibilità* e *abnormità* del comportamento del lavoratore. In altri termini, solo ove la condotta del prestatore di lavoro si fosse presentata così anomala ed eccezionale da divenire, *ex ante*, del tutto imprevedibile per il datore di lavoro, la stessa sarebbe stata idonea a recidere il nesso causale con la condotta (attiva od omissiva) di quest'ultimo, escludendone la responsabilità penale²⁰.

3) infine, un terzo filone ermeneutico, più recente ed incline a valorizzare il concetto di "area di rischio", ha incentrato la problematica in parola sul possibile carattere eccentrico del rischio attivato dalla condotta del lavoratore rispetto all'area di rischio oggetto della posizione di garanzia del datore di lavoro²¹.

Al proposito, volendo essere più puntuali, va precisato che l'evoluzione giurisprudenziale

¹⁵ TORRE (2016), pp. 44 e ss.

¹⁶ Sul tema cfr., su tutti, MARRA (2016), p. 1340, ove si parla di <<avvento di un modello [extrapenale] collaborativo, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori>>, nonché GROTTO (2012b), p. 10 e CASTRONUOVO (2019), pp. 14 e 15, in cui viene evidenziato che il dato normativo consegna un <<modello di sicurezza partecipativa e multilaterale>>.

¹⁷ CASTRONUOVO (2019), p. 16, nell'espone i medesimi concetti sopra riportati, a proposito del lavoratore parla, in modo molto efficace, di un <<modello di ... imprudenza>>.

¹⁸ CASTRONUOVO (2019), p. 6.

¹⁹ Cfr., anche per i riferimenti giurisprudenziali, TORDINI CAGLI (2016), pp. 90 e ss.

²⁰ Cfr. MICHELETTI (2014), pp. 323 e ss.; MUCCIARELLI (2012), pp. 218 e ss.; CASTRONUOVO (2019), p. 7; TORDINI CAGLI (2016), pp. 90 e ss.

²¹ Per un approfondimento sul punto cfr. TORDINI CAGLI (2016), pp. 92 e ss.; FERRO (2011), pp. 1308 e ss.

le, pur nel medesimo solco, si è mostrato ulteriormente frammentata: da un lato infatti si è ritenuto che il contegno del lavoratore, quand'anche imprudente, rimanesse privo di rilievo ove rientrasse nell'area di rischio della lavorazione svolta (*id est*: nelle mansioni), con la conseguenza che solo i contegni eccezionali, abnormi ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute potessero venire considerati idonei ai fini dell'interruzione del nesso causale²²; dall'altro lato, l'affinamento ermeneutico ha condotto a ritenere avulse dall'area di rischio governato dal datore di lavoro, non solo le condotte estranee alle lavorazioni rientranti nelle mansioni, bensì anche quelle condotte del lavoratore che, pur rientrando nelle mansioni demandate, si siano esplicitate con modalità talmente anomale da ingenerare una situazione di rischio del tutto nuova e imprevedibile per il datore di lavoro.

Il punto è delicato e va chiarito per le implicazioni dogmatiche che sottende: partendo dal presupposto secondo cui il soggetto garante non è più solamente il soggetto tenuto ad “impe-dire l'evento” ai sensi dell'art. 40 cpv c.p. secondo lo schema classico del reato omissivo improprio, bensì il soggetto tenuto a gestire una certa area rischio, la Suprema Corte, nel noto caso *ThyssenKrupp*, ha affermato che l'orientamento giurisprudenziale volto a impostare il problema sul profilo causale manifesta <<l'implicita tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso – chiarendo subito dopo che – tale comportamento è interruttivo (per usare il lessico tradizionale) non perché “eccezionale” ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare>>²³. In altri termini – sembrano affermare le Sezioni Unite – è l'eccentricità rispetto all'area di rischio governata dal datore di lavoro che escluderà l'imputazione oggettiva dell'evento, e non la sua eccezionalità statistica, la quale potrà anche, in via del tutto accidentale, sussistere senza tuttavia divenire essa stessa la vera causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro. In breve: <<affinché la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia>>²⁴.

In tal modo, come è agevole notare, il problema viene, di fatto, indagato in una diversa cornice dogmatica, quella dell'imputazione obbiettiva dell'evento, alla ricerca di maggiori vincoli di garanzia e di una maggiore rispondenza agli assetti della disciplina antinfortunistica.

Se tuttavia l'evocata figura del “nesso di rischio” si protende a tradurre sul piano applicativo <<la giuridicità sfumata proprio del principio di personalità della responsabilità penale>>²⁵ e valorizza la tipologia di rischio attivato dal lavoratore imprudente ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile²⁶, la questione rimane angolata pur sempre sul solo versante obbiettivo del reato.

La conseguenza pratica che ne discende, del resto, è il replicarsi degli esiti di condanna sperimentati con gli altri criteri ermeneutici sopra richiamati, potendosi peraltro notare come le varianti interpretative evocate dal riferimento ai concetti di “imprevedibilità” e “abnormità” della condotta, da un lato, e di “eccentricità” o “esorbitanza del rischio”, dall'altro, si trovino spesso nelle motivazioni avvinti da un intreccio gordinano.

3.1.3. *Dall'accertamento causale alla sussistenza della colpa: il salto logico dell'orientamento dominante.*

La ragione di tali esiti giudiziari è presto detta e discende dalle regole di giudizio utilizzate: che si parli di condotta abnorme al punto da divenire del tutto imprevedibile o di condotta

²² Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 18 gennaio 2019, n. 2316: <<la condotta del lavoratore che si inserisca a pieno titolo nell'ambito delle mansioni per le quali è stato assunto e che rappresenti lo sviluppo naturale dell'organizzazione delle lavorazioni alle quali afferisce la sua opera, ancorché caratterizzata da imprudenza, non può integrare una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale tra gli obblighi di protezione gravanti sul datore e l'evento lesivo>>.

²³ Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2018, n. 38343, Espenhahn e altri.

²⁴ CASTRONUOVO (2019), p. 8.

²⁵ G. MARRA (2016), p. 1341.

²⁶ In questa cornice teorica, volta ad individuare un profilo di autentico “fatto proprio” che non lambisca ancora né l'elemento soggettivo del reato, né la colpevolezza, importanti considerazioni sono svolte da DONINI (2019). Al proposito, sempre nella cornice costituzionale della responsabilità per fatto proprio, rimangono molto attuali le argomentazioni svolte da BLAIOTTA (2007), pp. 365 e ss., poi riprese e sviluppate in ID. (2010).

esorbitante dall'originario rischio governato mediante l'organizzazione aziendale, sino a quando il tema verrà impostato sul solo versante oggettivo del nesso causale²⁷, sarà sempre individuabile una qualche carenza organizzativa nella filiera eziologica dell'infortunio o un qualche difetto di formazione nei confronti del lavoratore o una misura più anticipata o intransigente o in qualche modo più stringente, atta a neutralizzare il rischio di sinistri, per ritenere che il datore di lavoro sia responsabile, giacché, quale *Übermensch*²⁸ che tutto sa e tutto può (benché dallo "specchio deformato" del "senno del poi"²⁹), egli è <<garante anche della correttezza dell'agire del lavoratore>>³⁰.

Da questa prospettiva dunque è evidente che non verrà mai scalfita, sul piano oggettivo-causale, la connessione tra il generale sistema di obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro e l'evento lesivo in concreto occorso³¹ poiché, se il rischio che si concretizza nell'evento origina dal contesto lavorativo, esso sarà necessariamente attratto nell'astratta area di dominabilità del datore di lavoro e, conseguentemente, sarà per quest'ultimo sempre prevedibile³².

Ove si posi attenzione sulle pronunce che assumano tale incedere argomentativo, tuttavia, è agevole avvedersi di come si cada un semplicistico automatismo, in virtù del quale una volta ritenuto non interrotto il nesso causale (art. 41 c.p.), si conclude per la sussistenza di una responsabilità colposa in capo al datore di lavoro (art. 43 c.p.).

In altri termini, l'orientamento dominante disvela un evidente salto logico³³: se la condotta, pur anomala, del lavoratore non ha reciso il nesso eziologico (poiché concretizza un rischio già presente in azienda e, in quanto tale, soggetto al dominio potenziale del datore), allora ne deriva che il datore di lavoro deve ritenersi in colpa. Ma è del tutto scoperto che, in tal modo, si giunge a ritenere sussistente una responsabilità per colpa senza alcun accertamento...della colpa, solamente sulla base dell'avvenuta verifica (circa la non interruzione) del nesso causale³⁴.

Al fondo di una simile impostazione del problema sul solo versante obbiettivo (e con un'interpretazione molto rigorosa dell'art. 41 cpv. c.p.), del resto, si avverte lo scoppietto della <<brace politico-criminale>> alimentata da <<considerazioni assiologiche disallineate dal complesso delle corrodiate valoriali proprie del quadro costituzionale vigente>>³⁵. La pratica conseguenza, tuttavia, è la celebrazione del sacrificio di presidi costituzionali di cardinale (e almeno pari) importanza – tra i quali brilla il principio di personalità della responsabilità penale – e il surrettizio ingresso nel nostro ordinamento di una *culpa in re ipsa*, sorda ai profili relazionali che connotano l'addebito colposo in contesti complessi e, di fatto, eversiva dell'ordine di ripartizione del debito di sicurezza disegnato dal d. lgs 81/2008.

Si badi: non si vogliono certo contestare le conclusioni delle sentenze della Suprema Corte in punto di (mancata interruzione del) nesso causale – dovendosi peraltro spesso convenire con esse. Ciò che si ritiene errato è piuttosto la mancata prosecuzione del vaglio, a valle dell'accertamento eziologico di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in ordine alla effettiva sussistenza di profili di colpa (così come connotata dai relativi profili relazionali), indugiano tanto sulla c.d. misura oggettiva quanto sulla c.d. misura soggettiva della stessa³⁶.

²⁷ Al proposito non sembra inutile notare che non solo la giurisprudenza ma anche le difese tendono ad impostare i motivi di ricorso esclusivamente sotto il profilo di interruzione del nesso causale. Il che induce due considerazioni: la prima, più specifica ed afferente all'oggetto in discussione, consiste nel rilevare una certa insofferenza dell'operatore giuridico dinanzi alle pronunce di condanna a fronte di contegni macroscopicamente colposi da parte del lavoratore; una seconda, di carattere più generale, volta ad evidenziare come le stesure dei ricorsi manifestino un'inclinazione della classe legale a ragionare molto più a colpi di "la Cassazione n. ... afferma che" piuttosto che ricercare un arsenale argomentativo, basato su più solide ragioni dogmatiche e costituzionali, che provi a scalzare l'orientamento prevalente.

²⁸ Parlano di *Übermensch* GROTTI (2012), p. 10 e CASTRINUOVO (2019), p. 12; cfr. anche GIUNTA (2013), pp. 76 e ss., il quale si riferisce ad un agente modello dalle doti di superuomo.

²⁹ L'espressione è tratta da DI LANDRO (2012), p. 3.

³⁰ MICHELETTI (2014), p. 324.

³¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 18 gennaio 2019, n. 2316.

³² Come riassunto in maniera analitica da MARRA (2016), p. 1342, l'incedere logico dell'orientamento "tradizionale" si presenta così scandito: (a) interpretazione ampia dei doveri cautelari del datore di lavoro comprensivi dell'obbligo di neutralizzazione della condotta impudente altrui; (b) lettura restrittiva dell'art. 41 cpv. c.p.; (c) ricorso a parametri del tutto astratti nell'interpretazione della prevedibilità del comportamento abnorme del lavoratore.

³³ Cfr. CASTRINUOVO (2019), p. 11, ove il chiaro Autore, nell'esprimere siffatto <<salto logico>> afferma: <<dalla causalità della (talora presunta) violazione alla colpa per l'evento, con un semplice (e consolidato) automatismo>>.

³⁴ E ove si rifletta su tutte le connessioni eziologiche del reato omissivo improprio colposo (che viene sovente contestato al datore di lavoro, confondendo momenti omissivi della colpa e contegno *in rerum natura* omissivo) diviene per tal via (cioè in difetto di accertamento della c.d. causalità della colpa e della misura soggettiva o personalistica della stessa) una ritenuta responsabilità per colpa addirittura senza la prova di tutti i necessari nessi causali! Cfr. DONINI (1999), pp. 31 e ss., ove viene ben esplicitato come l'accertamento della causalità della colpa e della causalità c.d. basica tendano a coincidere nei reati omissivi impropri.

³⁵ MARRA (2016), p. 1342.

³⁶ *A fortiori* ove una tale amputazione degli elementi di accertamento avvenga in seno ad una Quarta Sezione così attenta e dotta, nelle proprie

Ecco allora il motivo per il quale si ritiene di tutto interesse la via inaugurata, con un certo impegno dogmatico, dalla sentenza in commento, sulla quale si intende ora ritornare.

3.2.

La sentenza in commento: il vaglio in ordine al profilo soggettivo del reato e l'incidenza della colpa del lavoratore sulla colpa del datore di lavoro.

Nella pronuncia qui annotata, i Giudici di legittimità, quasi accompagnando il lettore nel percorso logico della motivazione – evidentemente consapevoli di inaugurare un approccio ben diverso rispetto a quello dominante, che, dopo aver ritenuto intatto il nesso causale, avrebbe verosimilmente confermato la sentenza di secondo grado – affermano: <<Occorre adesso dare risposta al quesito se la condotta imprudente del lavoratore sia tale da incidere sulla ravvisabilità della colpa>>.

La Quarta Sezione, con un apprezzabile rigore logico, procede all'identificazione dei singoli addebiti di colpa che vengono ascritti alla ricorrente al fine di poterli vagliare prima nella prospettiva della c.d. misura oggettiva, per poi poter passare, una volta appurata la causalità della colpa, al c.d. segmento soggettivo della stessa, più direttamente dialogante con il pilastro dogmatico della colpevolezza (come si vedrà, secondo una prospettiva di esigibilità).

La Corte, distillando le censure mosse alla ricorrente, riassume in due nuclei fondamentali gli addebiti di colpa a questa ascritti: (a) l'aver, <<in qualità di datore di lavoro, omesso, nell'organizzazione dell'attività alla quale il soggetto passivo era addetto, di assicurare che i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti venissero utilizzati dai dipendenti in maniera conforme alle prescrizioni>> e (b) l'aver omesso <<di fornire loro un'adeguata formazione e informazione sui rischi all'uso improprio e scorretto dei veicoli, anche con riferimento a condotte gravemente pericolose per la loro incolumità, come quella oggetto del processo>>.

3.2.1. *L'accertamento sulla causalità della colpa.*

In prima battuta la sentenza si occupa del quesito circa la ravvisabilità della causalità della colpa in relazione all'addebito di omessa formazione e informazione dei dipendenti sui rischi connessi all'uso improprio dei veicoli. La Corte ritiene infatti che, nei reati colposi, imprescindibile primo gradino dell'accertamento circa il versante soggettivo della fattispecie sia l'indagine circa la sussistenza di un nesso di condizionamento tra la violazione cautelare (in questo caso la contestata omessa formazione) che innerva la condotta tipica e l'evento in concreto verificatosi (nel caso di specie, la caduta mortale della persona offesa).

Il tema della causalità della colpa, che già dal punto di vista generale rappresenta una delle più complesse tematiche afferenti allo studio dei reati colposi causalmente orientati³⁷, diviene sul terreno della sicurezza del lavoro una questione ancor più delicata in quanto i profili omissivi della colpa vengono a nascondersi e a confondersi camaleonticamente nei segmenti oggettivi delle condotte omissive: in altri termini – e senza voler qui approfondire un tema che meriterebbe ben altro spazio³⁸ – è sufficiente ricordare che se è ben noto come nei delitti commissivi la causalità della colpa si innesti quale accertamento successivo a quello della c.d. causalità basica o materiale, è spesso meno evidente (ed anche meno compreso) come nei reati omissivi impropri i due accertamenti (causalità c.d. basica e causalità della colpa) tendano a convergere, giacché l'azione di cui si lamenta l'inadempimento mediante il reato omissivo è già, quando trova spazio nel giudizio controfattuale, corredata da tutti quegli attributi modalitici – che si ricavano dalle regole cautelari o di diligenza – necessari alla valutazione del profilo colposo.

Ben consapevole di siffatta complessità, la Quarta Sezione – alla quale si devono importanti acquisizioni dogmatiche sul reato colposo, tanto da potersi ritenere che la relativa

storiche pronunce, alle grandi e complesse regioni dogmatiche di causalità e colpa.

³⁷ Cfr. VENEZIANI (2013), p. 1224; GIZZI (2005), pp. 4107-4138; CARUSO (2013), pp. 266 e ss.; CIVELLO (2013), pp. 245 e ss..

³⁸ Si rinvia, per una importante trattazione del tema della c.d. causalità omissiva entro la cornice teorica dell'imputazione oggettiva, DONINI (1999), *passim*; cfr. inoltre ID. (2010).

giurisprudenza abbia elaborato una vera e propria <<dottrina della colpa>>³⁹ - esibisce un apprezzabile impegno di approfondimento sulla struttura, in genere, della fattispecie colposa, evidenziando la centralità dell'accertamento in ordine allo specifico rapporto tra *inosservanza della regola cautelare* che connota la condotta ed *evento* in concreto verificatosi.

In questo senso, infatti, dopo aver ricordato che l'addentellato normativo della causalità della colpa si rinviene proprio nell'art. 43 c.p. (l'evento si verifica *a causa* di negligenza, imprudenza, imperizia ...), la pronuncia in disamina chiarisce: <<La causa dell'evento è sempre la condotta materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza>>: in altri termini ciò significa che il rimprovero a titolo di colpa - prima ancora di passare al versante soggettivo della colpevolezza - richiede la prova della materializzazione, nell'evento, del profilo di colpa attivato con la condotta. Solo un siffatto accertamento, del resto, permette di rispondere alla domanda che la causalità della colpa sottende: se la condotta si fosse conformata al dovere di diligenza imposto dalla regola cautelare, l'evento si sarebbe comunque verificato o sarebbe stato evitato? Detto altrimenti: il comportamento alternativo lecito avrebbe impedito l'evento?

E' evidente che la risposta al quesito non può che passare per un giudizio controfattuale (per l'appunto, *contra factum*), avente ad oggetto, più che la condotta in sé, la regola cautelare che doveva guidare (dal punto di vista modale) quella condotta.

La Corte, conscia della complessità del passaggio e del rischio di sovrapposizioni concettuali, spende molte parole nel tratteggiare quello che si potrebbe definire "lo statuto epistemologico della causalità della colpa", ripartendo dalle acquisizioni, a tutti note, in punto di causalità (c.d. *basica* o *materiale*) della storica Sentenza Franzese. Per tal via la Quarta Sezione giunge ad affermare che <<il giudizio controfattuale, costituendo ontologica estrinsecazione dello statuto condizionalistico della causalità, è l'indefettibile paradigma logico attraverso il quale deve esplicarsi la verifica del nesso eziologico>>. Ne discende, seguendo la motivazione, che - salvo nel <<solo settore del sistema penale in cui la c.d. causalità agevolatrice o di rinforzo assume valore: [...] il concorso di persone nel reato>> - la condotta da ritenersi tipica deve, sotto il profilo causale, presentarsi come condizione necessaria al verificarsi dell'evento, come sua *conditio sine qua non*: <<Un singolo fattore - e quindi la condotta del reo - potrà non costituire condizione sufficiente nel senso che per il verificarsi dell'evento tipico occorre l'intervento di altri fattori. Ma dovrà comunque costituire condizione necessaria, nel senso che senza di esso l'evento non avrebbe avuto luogo>>.

La Corte a questo punto ricorda che per appurare siffatta idoneità eziologica della condotta dell'imputato è necessario ricorrere alla formulazione del c.d. giudizio esplicativo, evidenziando come in ogni caso <<l'accertamento della causalità materiale - e cioè il giudizio esplicativo - è preliminare alla formulazione del quesito controfattuale perché solo quando sia stata individuata l'origine eziologica dell'accadimento lesivo, è possibile accertare se la violazione della regola cautelare abbia cagionato l'evento o meno>>.

Poste tutte queste premesse di ordine generale, la sentenza, quasi *ex abrupto*, torna al caso di specie, affermando che le evidenze processuali emergenti dagli atti consegnavano un lavoratore indubbiamente esperto (si trattava di un soggetto di oltre quarant'anni, che svolgeva da lungo tempo le medesime mansioni, anche presso l'azienda precedentemente concessionaria del servizio) il quale, pertanto, possedeva certamente il bagaglio di conoscenze idoneo a rendersi conto dell'estrema pericolosità del proprio contengo. Peraltro - prosegue la Corte - qualora la pericolosità di una certa manovra sia immediatamente percepibile non solo da parte di un operatore esperto ma anche di un lavoratore alle prime armi se non addirittura da chiunque, il quesito circa la sussistenza della causalità della colpa diviene particolarmente delicato giacché <<l'incidenza sul processo eziologico sfociato nell'evento della mancata ottemperanza all'obbligo di impartire un'adeguata formazione e informazione va valutata in relazione al grado di complessità e di tecnicità degli incumbenti a cui è chiamato il lavoratore e delle cautele da adottare e quindi all'eventualità che il lavoratore, senza un adeguato addestramento, possa non essere in grado di rendersi conto dei rischi insiti in un certo *modus operandi*>>. Ne deriva che, nel caso di specie, a parere della Quarta Sezione la pericolosità insita nella manovra posta in essere dall'operatore ecologico poi tragicamente caduto era talmente percepibile che, pur senza necessità di corsi di formazione e informazione specifica, chiunque se ne sarebbe avveduto.

La conclusione discende dunque in modo del tutto logico e razionale: la mancata formazione e informazione non ha spiegato alcuna efficienza causale rispetto all'evento in concreto

³⁹ CASTRONUOVO (2019), p. 5.

occorso (giacché l'evento si sarebbe nondimeno verificato pur ove l'operatore avesse frequentato un corso di formazione) con la conseguenza che - almeno sotto questo profilo di violazione cautelare (l'omessa formazione) - non sussiste la causalità della colpa.

3.2.2. *La misura soggettiva della colpa dinanzi all'imprudenza del lavoratore: una questione di esigibilità.*

La Corte di nomofilachia passa dunque, nell'ultima parte della sentenza, ad analizzare l'ulteriore addebito formulato nei confronti dell'imputata: la contestata omessa vigilanza finalizzata ad assicurare che i veicoli adibiti alla raccolta rifiuti venissero utilizzati dai dipendenti in maniera conforme alle prescrizioni.

Entrando nella parte più innovativa della sentenza in commento, la Quarta Sezione procede alla propria analisi dell'accertamento colposo evidenziando come la ricorrente: (a) avesse valutato il rischio di caduta nel DVR; (b) avesse espressamente vietato ai dipendenti l'uso inappropriato della staffa ad U e (c) avesse dato anche disposizione ai capisquadra - proposti allo svolgimento del lavoro (nel caso di specie l'autista del mezzo) - di vigilare al riguardo (sottolineando peraltro come dalle deposizioni dibattimentali fosse emerso che l'autista del mezzo aveva redarguito più volte l'operatore invitandolo, sotto minaccia di richiami dinanzi ai superiori, a non eseguire più la manovra pericolosa che gli fu poi fatale).

A questo punto, anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa non aveva luogo in un unico e circoscritto ambiente ben individuato (come potrebbe invece essere il capannone di un'azienda metalmeccanica), la Suprema Corte si chiede cos'altro avrebbe potuto fare la ricorrente per vigilare adeguatamente affinché i veicoli venissero utilizzati correttamente.

Dinanzi a tale quesito la Corte - ed è forse questo il passaggio più significativo della sentenza in esame - afferma che, in fondo, trattasi di questione che deve trovare risposta nella cornice del *principio di esigibilità*⁴⁰.

Con apprezzabile sforzo dogmatico la pronuncia afferma che <<la colpa ha ... un versante oggettivo incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare>>, evidenziando come siffatto profilo soggettivo vada collocato nell'ambito della colpevolezza in quanto espressivo del rimprovero personale rivolto all'agente per non aver attuato la diligenza che lo Stato poteva esigere da parte sua, in quella specifica e concreta situazione.

Seguendo questa chiave di lettura, la Suprema Corte giunge a ritenere che dalla ricorrente, a fronte delle misure già attuate, non era esigibile un ulteriore e ancor più pervasivo obbligo di vigilanza (*a fortiori* essendo rimasto del tutto privo di riscontro probatorio il fatto che il contegno pericoloso serbato dall'operatore deceduto corrispondesse ad una prassi, invalsa tra alcuni operatori, nota all'imputata).

In tal modo la Suprema Corte, accedendo al c.d. segmento soggettivo della colpa, ha ritenuto che l'adozione di ulteriori e più preganti misure di controllo sui lavoratori, volte a vigilare addirittura sull'astensione da condotte *ictu oculi* pericolosissime dei medesimi, già peraltro esplicitamente vietate, non fosse un contegno concretamente esigibile da parte della ricorrente.

In tal modo, la Quarta Sezione ha finito per dare rilevanza alla condotta gravemente colposa del lavoratore, non più sotto il solo profilo eziologico - giacché in tal caso, come sopra si è visto, nessuna interruzione del nesso causale appariva rinvenibile -, bensì sotto il profilo più squisitamente soggettivo dell'addebito colposo ascritto al datore di lavoro: il versante della (in) esigibilità di una condotta ulteriore volta a vincere un'area di rischio attivata dalla condotta imprudente e sconsiderata del lavoratore.

4. *Un'importante valorizzazione del versante soggettivo del reato.*

La sentenza in commento, come si è visto, evocando esplicitamente gli sforzi profusi dalla

⁴⁰ Cfr. per riferimenti fondamentali sul tema della esigibilità SCARANO (1948), *passim*; FORNASARI (1990), *passim*. Sul tema della esigibilità, indagata nella cornice della dimensione soggettiva dell'evitabilità, si veda CIVELLO (2013), pp. 287 e ss.

recente riflessione penalistica sulla c.d. misura soggettiva della colpa⁴¹ quale strumento di maggiore personalizzazione e individualizzazione del rimprovero penale, schiude un orizzonte ermeneutico “nuovo” sul tema della condotta colposa del lavoratore, “prolungando” l'accertamento oltre il versante oggettivo del reato, nella adiacente “stanza dogmatica” della colpevolezza.

Cercando di astrarre dal caso di specie e di tirare le somme di quanto sin qui detto, vanno svolte talune considerazioni (che, nell'economia di questo contributo, possono solamente essere accennate).

L'approccio seguito dalla Quarta Sezione pone in primo piano, ancorché non in maniera esplicita, il passaggio da un modello normativo di sicurezza sul lavoro di tipo *iperprotettivo* - interamente incentrato su un datore di lavoro che onerato dal dovere di vigilare “sino alla pedanteria” sul lavoratore - a un modello di tipo *partecipativo-collaborativo* in cui anche i lavoratori sono depositari di obblighi di sicurezza⁴². Del resto lo stesso D. Lgs 81/2008, come è stato acutamente evidenziato in dottrina, non si limita, a differenza dei corpi normativi degli anni '50, ad introdurre <<puntiformi indicazioni riguardanti le modalità di adempimento dell'obbligo di sicurezza>> ma disegna, <<oltre alla dimensione teleologica che avvolge l'intera disciplina (art. 15 lett. c, D. Lgs n. 81/2008), anche l'infrastruttura destinata a dare effettività a quei dettami (art. 15, lett. b, 28 e 29 D.Lgs 81/2008)>>⁴³. Ne deriva dunque che il debito di sicurezza incombenente sul datore di lavoro si presenta, in primo luogo, come debito di carattere organizzativo⁴⁴, il quale dovrebbe andar sagomato in relazione alle specifiche e reciproche aree di rischio che, sulla base delle scansioni procedurali e delle proiezioni teleologiche disegnate dal d.lgs 81/2008, pertengono ai singoli soggetti della filiera aziendale. E tra tali soggetti spicca indubbiamente la figura del lavoratore il quale, a dispetto dell'ossimorica *Masfigur* consegnata dalla giurisprudenza, è normativamente tratteggiato quale soggetto depositario di plurimi obblighi di sicurezza. I referenti normativi (artt. 20, lett. b, c, d, e, f, g ed h e 55 T.U. 81/2008), infatti, fanno del lavoratore un soggetto garante della propria sicurezza (una volta formato, informato e addestrato), tenuto, sotto minaccia di sanzione⁴⁵, a prendersi cura di se e dei terzi (colleghi o meno) che con lui vengano in contatto nell'ambiente di lavoro⁴⁶.

Se, dunque, si conviene sul fatto che nel novero dei soggetti “gestori del rischio” - per usare un lessico oramai invalso nella prassi - rientra anche il lavoratore (a coadiuvare il datore nell'adempimento del debito di sicurezza), viene allora compiutamente a disvelarsi quella struttura dinamica e relazionale del delitto colposo alla quale attenta dottrina ha dedicato ampio spazio sotto la cornice evocativa della *culpa per relationem*⁴⁷. La relazionalità della colpa, quale declinazione della più generale dinamicità del complessivo illecito colposo, induce a ricostruire, specie nel campo del diritto penale del lavoro, il perimetro di colpa addebitabile a ciascun soggetto alla luce delle rispettive competenze (o, se si preferisce, “aree di rischio”), per come variamente delineate dall'eterointegrazione operata dalle norme di *self-regulation* aziendali.

Seguendo questa chiave di lettura, se il dovere cautelare si può individuare solo affrontando la fitta rete di interrelazioni soggettive di cui si compone la realtà del lavoro, e se il lavoratore rientra a pieno titolo tra i soggetti che partecipano a questa rete, allora l'incedere corretto nelle ipotesi di infortunio auto-inferto, per addivenire a soluzioni coerenti con i criteri di imputazione del fatto colposo, sembra essere il seguente: (i) individuare la competenza per il rischio

⁴¹ Cfr. per recenti studi sulla colpa, senza alcuna pretesa di esaustività, CASTRONUOVO (2009); ID. (2011), pp. 1616 e ss.; PIERGALLINI (2017), pp. 222 e ss.; CANESTRARI (2011); CIVELLO (2013); CANEPA, (2011); con diversa prospettiva cfr. DONINI (2013), pp. 124 e ss.; ID. (2019).

⁴² Un esplicito riferimento a questo passaggio si rinviene in una interessante sentenza - la quale peraltro ritiene interrotto il nesso causale: Cass. Pen., Sez. IV, 10 febbraio 2016. Sul punto, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, si veda CASTRONUOVO (2019), p. 14.

⁴³ MARRA (2016), p. 1343. Va evidenziato tuttavia che l'Autore assume una prospettiva teorica differente rispetto a quella qui seguita, inquadrando il problema nella più generale cornice dell'imputazione oggettiva dell'evento - quale strumento in grado di far conseguire soluzioni maggiormente equilibrate e conformi al dettato costituzionale - evitando che <<il discorso faccia ingresso nell'erratica sfera della misura soggettiva della colpa>>.

⁴⁴ Cfr. sul punto CASTRONUOVO (2019), p. 13, spec. nota 25 ove l'Autore, dopo aver ricordato che in forza dell'art. 18 co. 3 bis d.lgs 81/2008 gli stessi lavoratori sono tenuti, sotto la propria responsabilità, all'adempimento dei propri doveri di sicurezza, salvo non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore (o del dirigente), chiarisce bene che siffatto difetto di vigilanza è da intendersi <<in senso organizzativo e non come riferibile alla singola e occasionale condotta inadempiente del lavoratore>>.

⁴⁵ Cfr. sul punto, M. GROTTO (2012a), p. 273; ID. (2012b), p. 5; PERIN (2012), pp. 10 e ss.; CORNACCHIA (2011), pp. 826 e ss.

⁴⁶ Beninteso: sussistono ipotesi di contegno scorretto del lavoratore la cui consistenza non può comunque sfuggire alla valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, come ad esempio quelle derivanti dalla *routine* lavorativa o dal fisiologico calo di attenzione; diversi sono invece i casi dinanzi ai quali la responsabilità del datore di lavoro, senza un vero accertamento della colpa, sembra celare <<scorciatoie applicative antinomiche>> che, per quanto volte a tutelare beni di rango primario esposti a pericolo, rischiano di sacrificare altrettanto rilevanti principi sulla scacchiera costituzionale. Sul punto cfr. CASTRONUOVO (2019), p. 16 e NAPPI (2017), pp. 49 e ss.

⁴⁷ Cfr. CORNACCHIA, (2004); DI GIOVINE (2003); CASTRONUOVO (2016), pp. 235 e ss.

tradottosi nell'evento concreto (ovverosia rinvenire la *Garantestellung*); (ii) accertare la sussistenza del nesso di causa (o l'eventuale sua interruzione); (iii) ricostruire la eventuale colpa del datore di lavoro: prima sul versante oggettivo, comprendendo la regola cautelare, appurando la concretizzazione del rischio e accertando la causalità della colpa; poi, sul versante soggettivo, valutando la prevedibilità concreta della condotta anomala del lavoratore e l'esigibilità della condotta alternativa pretesa dal datore di lavoro, alla luce delle caratteristiche relazionali che connotano l'illecito colposo come sopra evidenziato.

La sentenza annotata dunque non può che essere salutata con favore, giacché a differenza dell'orientamento consolidato, spinge il proprio accertamento sino in fondo alla segnalata filiera logica. Eppure non si deve eccedere con gli entusiasmi, poiché, pur rappresentando un significativo riconoscimento della centralità della c.d. misura soggettiva della colpa⁴⁸, la sentenza *de qua* continua a lasciare in ombra il gordiano intreccio del tema con due importanti principi: autoresponsabilità⁴⁹ e affidamento⁵⁰; principi che, nonostante l'endemica irrilevanza proclamata dalla giurisprudenza, sembrano sottesi e addirittura necessariamente implicati dal predetto modello collaborativo della sicurezza sul lavoro⁵¹.

In conclusione, come evidenziato nelle riflessioni sopra svolte, la questione relativa all'incidenza della condotta colposa del lavoratore sulla responsabilità del datore di lavoro è una partita che non si gioca più sul solo piano della causalità.

Bibliografia

BLAIOTTA Rocco, (2007), "Causalità giuridica alla luce della teoria del rischio", *Cass. Pen.*, 365 e ss.

BLAIOTTA Rocco, (2010), *Causalità giuridica*, (Torino, Giappichelli).

CANEPA Andrea, (2010), *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, (Torino, Giappichelli).

CANESTRARI Stefano, (2011), "La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo", BARTOLI Roberto *et al.* (eds.), *Studi in onore di Franco Coppi*, (Torino, Giappichelli), 32 e ss.

CARUSO Giovanni (2013), *Gli equivoci della dogmatica causale. Per una ricostruzione critica del versante oggettivo del reato*, (Padova, Giappichelli).

CASTRONUOVO Donato, (2016), "Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato", *Diritto Penale Contemporaneo (web)*, pp. 235 e ss.

CASTRONUOVO Donato, (2011), "L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1616 ss.

CASTRONUOVO Donato, (2009), *La colpa penale*, (Milano, Giuffrè).

CASTRONUOVO Donato, (2019), "Profili relazionali della colpa nel contesto della sicurezza sul lavoro", in *Arch. Pen.*, (web), 1 e ss.

⁴⁸ Cfr. CANESTRARI (2011), pp. 81 e ss., il quale ritiene che piuttosto di parlarsi di "misura soggettiva" della colpa, sarebbe preferibile parlare di "misura personalistica" o "individualizzante", giacché secondo l'impostazione tradizionale, già nell'ambito del fatto tipico, attraverso il criterio dell'agente modello, si potrebbe parlare di misura oggettivo-soggettiva.

⁴⁹ Cfr. l'importante lavoro di CIVELLO (2017).

⁵⁰ Cfr., su tutti, MANTOVANI (1997).

⁵¹ Il datore, una volta adempiuto correttamente il dovere organizzativo, comprensivo della predisposizione e dell'attuazione dei necessari sistemi di controllo, dovrà infatti poter confidare sul fatto che il lavoratore osserverà (anche perché tenuto normativamente) le direttive organizzative ed operative impartite - peraltro in sinergia con i presidi tecnologici apprestati - poiché, ove così non fosse, tutto il sistema di sicurezza del d.lgs 81/2008 verrebbe a crollare sulle spalle dell'unica figura di vertice, riespandendosi, di fatto, in un modello di stampo paternalistico.

- CIVELLO Gabriele, (2017), *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, (Torino, Giappichelli).
- CIVELLO Gabriele, (2013), *La <<colpa eventuale>> nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e <<verità soggettiva>> della colpa*, (Padova, Giappichelli).
- CORNACCHIA Luigi, (2004), *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, (Torino, Giappichelli).
- CORNACCHIA Luigi, (2011), "La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali", *Studi in onore di Mario Romano*, II, (Napoli, Jovene), pp. 823 e ss.
- DI GIOVINE Orietta, (2003), *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, (Torino, Giappichelli).
- DI LANDRO Andrea, (2012), *Dalle linee guida e dai protocolli all'individuazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della «malpractice»*, (Torino, Giappichelli).
- DONINI Massimo, (2013), "L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, pp. 124 e ss.
- DONINI Massimo, (1999), "La causalità omissiva e l'imputazione per "l'aumento del rischio". Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 31 e ss.
- DONINI Massimo, (2019), "Prassi e cultura del reato colposo", *Diritto Penale Contemporaneo*, (web), pp. 1 e ss.
- DONINI Massimo, (2010), voce <<Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)>>, *Enc. Dir.*, Annali, III, (Milano, Giuffrè).
- FORNASARI Gabriele, (1990), *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, (Padova, Cedam).
- FERRO Valeria, (2011), "Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore", *Dir. Pen. Proc.*, 11, pp. 1308 e ss.
- GIUNTA Fausto, (2013), "Il reato colposo nel sistema delle fonti", DONINI Massimo, ORALDI Renzo (eds.) *Reato Colposo e modelli di responsabilità*, (Bologna, BUP), pp. 76 e ss.
- GIZZI Lucia, (2005), "Il comportamento alternativo lecito nell'elaborazione giurisprudenziale", *Cass. Pen.*, pp. 4107-4138;
- GROTTO Marco, (2012), *Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa*, *Diritto Penale Contemporaneo*, (web), pp. 1 e ss.
- GROTTO Marco, (2012), *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, (Torino, Giappichelli).
- MANTOVANI Marco, (1997), *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, (Milano, Giuffrè).
- MARRA Gabriele, (2016), "Doveri datoriali di cautela, autoresponsabilità del lavoratore e personalità della responsabilità penale", *Dir. Pen. Proc.*, 10, pp. 1340 e ss.
- MICHELETTI Dario, (2014), "La Responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo", *Criminalia*, pp. 323 e ss.;

MUCCIARELLI Francesco, (2012), *I coefficienti soggettivi di imputazione*, PALAZZO Francesco e PALIERO Carlo Enrico (eds.), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, X, DEIDDA Beniamino – GARGANI Alberto (a cura di) *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, (Torino, Giappichelli).

MUSCATIELLO Vincenzo Bruno, (2015), *Disciplina generale. Titolo I, in Trattato di diritto penale. Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro*, CADOPPI Alberto, CANESTRARI Stefano, MANNA Adelmo, PAPA Michele (eds.), (Torino, Utet).

NAPPI Aniello, (2017), “La responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro tra diritto vigente, diritto vivente e prospettive di riforma”, in *Riv. dir. impr.*, 1, pp. 49 e ss.

PERIN Andrea, (2012), “Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Brevi osservazioni fra modello teorico, realtà applicativa ed esigenze di tutela” (nota a Cass. Pen., Sez. IV, 12 ottobre 2011-19 dicembre 2011, n. 46819), *Diritto Penale Contemporaneo*, (web), pp. 10 e ss.

PIERGALLINI Carlo, (2017), *voce Colpa (dir. pen.)*, *Enc. Dir., Annali*, X, pp. 222 e ss.

SCARANO Luigi, (1948), *La non esigibilità nel diritto penale*, (Napoli).

TORDINI CAGLI S., (2016), *I soggetti responsabili*, CASTRONUOVO Donato et al. (des.), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, (Bologna, BUP), pp. 63 e ss.

TORRE Valeria, (2016), *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, CASTRONUOVO Donato et al. (des.), *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, (Bologna, BUP), pp. 51 e ss.

VENEZIANI Paolo, (2013), *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, Cass. Pen., II, pp. 1224 e ss.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>